

SENTENZA
N. 29/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

composta dai magistrati:

dott.ssa Grazia Bacchi

Presidente f.f.

dott. Robert Schülmers von Pernwerth

Consigliere - relatore

dott. Massimo Agliocchi

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 4354 del registro di Segreteria,
promosso dalla Procura Regionale a carico dei sig.ri:

1. OREMPULLER Roberto, nato a Trento il 21/07/1964 e residente in
Luserna (TN), Via Costalta n. 1/A - C.F. RMPRRT64L21L378G, rappre-
sentato e difeso dall'avv. Stefano Senatore, presso il cui studio, sito in
Trento, via Serafini n. 9, risulta elettivamente domiciliato;

2. LANZINI Mauro, nato a Lavarone (TN) il 01/04/1955 ed ivi residente,
Fraz. Bertoldi n. 43 – C.F. LNZMRA55D01E492I, rappresentato e difeso
dall'avv. Aglaia Portale, presso il cui studio, sito in Trento, Piazza Mosna
n. 8, risulta elettivamente domiciliato;

3. MARCHESI Alessandro, nato a Trento il 31/07/1966 e residente in
Lavarone (TN), Fraz. Gionghi n. 76 – C.F. MRCLSN66L31L378S, rap-
presentato e difeso dall'avv. Aglaia Portale, presso il cui studio, sito in
Trento, Piazza Mosna n. 8, risulta elettivamente domiciliato;

4. OSELE Tullio, nato a Trento il 04/03/1949 e residente in Lavarone (TN), Fraz. Nicolussi n. 10 – C.F. SLOTLL49C04L378O, rappresentato e difeso dall'avv. Aglaia Portale, presso il cui studio, sito in Trento, Piazza Mosna n. 8, risulta elettivamente domiciliato;
5. OSELE Lorenza, nata a Trento (TN) il 24/04/1964 e residente in Lavarone (TN), Viale Dolomiti n. 37 – C.F. SLOLNZ64D64L378T, rappresentata e difesa dall'avv. Aglaia Portale, presso il cui studio, sito in Trento, Piazza Mosna n. 8, risulta elettivamente domiciliata;
6. PENNER Lorenzo, nato a Lavarone (TN) il 07/08/1946 ed ivi residente, Via Gionghi n. 85 – C.F. PNNLNZ46M07E492N, rappresentato e difeso dall'avv. Aglaia Portale, presso il cui studio, sito in Trento, Piazza Mosna n. 8, risulta elettivamente domiciliato;
7. PETRICH Patrizia, nata a Trento il 05/03/1963 ed ivi residente, Via G. Roberti n. 6 int. 6 – C.F. PTRPRZ63C45L378G, rappresentata e difesa dall'avv. Aglaia Portale, presso il cui studio, sito in Trento, Piazza Mosna n. 8, risulta elettivamente domiciliata;
8. CORRADI Isacco, nato a Trento il 06/06/1986 e residente in Lavarone (TN), Fraz. Azzolini 14/A – C.F. CRRSCC86H06L378A, rappresentato e difeso dall'avv. Aglaia Portale, presso il cui studio, sito in Trento, Piazza Mosna n. 8, risulta elettivamente domiciliato;
9. FELLIN Adriana, nata a Cles (TN) il 01/07/1968 e residente in Lavarone (TN), Via Venezia n. 10/A – C.F. FLLDRN68L41C794Q, rappresentata e difesa dall'avv. Aglaia Portale, presso il cui studio, sito in Trento, Piazza Mosna n. 8, risulta elettivamente domiciliata;
10. CORRADI Marisa, nata a Trento il 03/09/1970 e residente in

	Lavarone (TN), Via Thiene n. 14 – C.F. CRRMRS70P43L378N, rappresentata e difesa dall'avv. Aglaia Portale, presso il cui studio, sito in Trento, Piazza Mosna n. 8, risulta elettivamente domiciliata;	
	11. BERTOLDI Giuliano, nato a Trento il 12/11/1991 e residente in Lavarone (TN), Fraz. Bertoldi n. 59 – C.F. BRTGLN91S12L378I, rappresentato e difeso dall'avv. Aglaia Portale, presso il cui studio, sito in Trento, Piazza Mosna n. 8, risulta elettivamente domiciliato;	
	12. LENZI Enrico, nato a Rovereto il 18/05/1968 e residente in Lavarone (TN), Fraz. Masi di Sotto, Via Birti n. 1 - C.F. LNZNRC68E18H612N, rappresentato e difeso dall'avv. Aglaia Portale, presso il cui studio, sito in Trento, Piazza Mosna n. 8, risulta elettivamente domiciliato;	
	esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;	
	uditi, alla pubblica udienza del 10 marzo 2021, con l'assistenza del Segretario dott. Davide Orlandi, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Roberto Angioni e gli avv.ti Aglaia Portale e Stefano Senatore per i convenuti.	
	FATTO	
	Con atto di citazione depositato in data 16 luglio 2019 la Procura presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio i sig.ri OREMPULLER Roberto, LANZINI Mauro, MARCHESI Alessandro, OSELE Tullio, OSELE Lorenza, PENNER Lorenzo, PETRICH Patrizia, CORRADI Isacco, FELLIN Adriana, CORRADI Marisa, BERTOLDI Giuliano e LENZI Enrico, rispettivamente segretario comunale e amministratori del comune di Lavarone, per sentirli condannare, <i>pro quota</i> , al pagamento di € 50.910,36- in favore del predetto ente territoriale, oltre	
	3	

a rivalutazione e interessi, in ragione di una serie ininterrotta di contratti

di consulenza annuali stipulati con uno studio legale trentino tra il 2014

e il 2018.

In particolare, il Requirente ha premesso di avere avviato i propri accer-

tamenti istruttori in seguito ad una segnalazione trasmessa, ai sensi

dell'art. 52, comma 4, c.g.c., dalla Sezione di controllo per il Trentino-

Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, in data 21/02/2019. In essa l'organo

di controllo esponeva che, nell'ambito dell'attività di verifica dei rendi-

conti 2016 dei comuni della provincia di Trento, era emerso per il co-

mune di Lavarone l'affidamento, da parecchi anni, di un contratto di con-

sulenza professionale stragiudiziale con uno studio legale e i cui prov-

vedimenti, potenzialmente forieri di danno erariale, motivavano con la

necessità di *"affrontare problematiche di particolare complessità o ur-*

genza tali da non poter essere adeguatamente o tempestivamente ri-

solte avvalendosi delle professionalità interne in materia amministra-

tivo-urbanistica-edilizia, civile e penale".

In seguito ai successivi approfondimenti compiuti dalla Procura conta-

bile era quindi emerso che il comune di Lavarone, dal 2005 al 2018,

aveva ininterrottamente affidato, con cadenza annuale, un incarico di

consulenza legale allo studio legale Luongo, Sartori, Donini e Urciuoli di

Trento, motivandone la necessità con il fatto (a) che *"il Comune,*

nell'espletamento della propria attività istituzionale, si trova sempre più

spesso a dover affrontare temi e materie controversi, o che implicano

aspetti legali delicati principalmente nelle materie amministrativo-urba-

nistico-edilizia"; (b) che "data la complessità della legislazione e la

vastità dei compiti che fanno capo alla Segreteria comunale, non risulta sempre possibile l'adeguato approfondimento degli aspetti legali connessi alle varie problematiche, che possono sfociare in contenziosi, con conseguente dispendio di tempo e risorse".

Ciò premesso, ad avviso del Requirente, l'attività di supporto generale oggetto di tale contratto di consulenza, reiterato nel tempo, rientrava nell'alveo delle funzioni ordinarie proprie dell'Amministrazione e del Segretario comunale (vertice del personale dell'amministrazione e suo consulente legale per eccellenza), per lo svolgimento delle quali l'ente locale non avrebbe potuto fare ricorso a contratti di collaborazione e consulenza esterna. Tanto più che nell'organigramma dell'ente risultava la presenza di numerosi qualificati dipendenti in possesso di diplomi di laurea, di specializzazione e di scuola media superiore, come pure quella di un qualificato segretario comunale, abilitato all'esercizio della professione forense, perfettamente in grado, quindi, di assolvere ai compiti di studio e supporto tecnico-legale dedotti nei contratti di consulenza.

Per tali ragioni, la Procura, richiamandosi all'uopo a precedenti giurisprudenziali del giudice contabile, ha sostenuto che i contratti di consulenza di cui sopra siano stati stipulati al di fuori dei rigidi canoni di legittimità elaborati da tempo dalla Corte dei conti e fatti propri anche dalla normativa di settore (art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001), con conseguente violazione del principio dell'autosufficienza, secondo cui l'Amministrazione può conferire incarichi esterni solo in casi obiettivamente eccezionali, connotati dall'impossibilità di far fronte alle problematiche del

procedimento amministrativo in corso di svolgimento con le professionalità interne dell'ente.

Inoltre, questa stessa Sezione giurisdizionale nella sentenza n. 17 del 2018 avrebbe evidenziato come i criteri di conferimento delle consulenze esterne non debbano mai essere generici, pena la sussistenza di un danno erariale a fronte di incarichi inutili e non motivati (come nella specie, in cui si sarebbe realizzata una pseudo-motivazione "copia e incolla" ripetuta per quasi un quindicennio).

In altre parole, il sopra descritto rapporto contrattuale avrebbe comportato la devoluzione all'esterno, quantomeno in parte, dell'ordinario ruolo tecnico-giuridico che deve essere assolto dalla struttura amministrativa comunale, essendo l'indicazione circa la limitazione del supporto legale alle "questioni di maggior complessità" meramente rituale, non essendo stata data alcuna prova, né nelle deliberazioni (che precedevano il presentarsi delle "questioni"), né in sede di deduzioni, dei casi specifici la cui complessità avrebbe giustificato il conferimento degli incarichi in parola.

Circa l'imputazione della responsabilità, la quantificazione del danno e la ripartizione dell'addebito la Procura ha rilevato che:

- i componenti delle Giunte comunali susseguitesesi nel periodo 2014/2017, votanti a favore delle delibere di affidamento degli incarichi contestati, si sarebbero resi corresponsabili dell'irregolare impiego delle risorse finanziarie comunali;

- il Segretario comunale avrebbe dovuto rispondere del pregiudizio erariale sia per essersi sottratto al regolare assolvimento dei propri compiti

(avendo contribuito a delegare ad uno studio legale esterno lo svolgimento delle attività di propria competenza), sia per avere espresso parere favorevole all'adozione delle delibere.

Le gravi omissioni dei componenti della Giunta Comunale di Lavarone e del Segretario comunale non avrebbero potuto poi essere attribuite a particolari difficoltà, *“ma alla grave e colpevole negligenza, concretantesi nella sprezzante trascuratezza dei propri doveri, resa ostensiva attraverso un comportamento improntato alla massima noncuranza degli interessi pubblici”*.

Il danno complessivamente patito dal Comune di Lavarone dal 2013 al 2018, quantificato in € 50.910,36 (*rectius*: € 49.715,63), ad avviso della Procura andrebbe quindi addebitato agli odierni convenuti secondo lo schema di seguito riportato, basato sull'apporto causale di ciascuno dei soggetti intervenuti negli atti di esternalizzazione delle consulenze:

a) il danno di € 11.419,17-, equivalente ai mandati di pagamento relativi alla consulenza per l'anno 2014 (mandati n. 809 del 25/06/2014, n. 1393 del 10/10/2014 e n. 88 del 09/02/2015), decisa con delibera n. 135 del 23/12/2013, dovrebbe essere addebitato in parti eguali - pari a € 2.283,83 ciascuno – ai membri della Giunta comunale LANZINI Mauro, MARCHESI Alessandro, PETRICH Patrizia, OSELE Tullio e al segretario comunale OREMPULLER Roberto;

b) il danno di € 11.059,60-, equivalente ai mandati di pagamento relativi alla consulenza per l'anno 2015 (mandati n. 1834 del 03/12/2015 e n. 347 del 23/04/2016), decisa con delibera n. 122 del 15/12/2014, dovrebbe essere addebitato in parti eguali - pari a € 1.843,26 ciascuno –

	ai membri della Giunta comunale LANZINI Mauro, MARCHESI Alessan-	
	dro, PETRICH Patrizia, OSELE Tullio, PENNER Lorenzo e al segretario	
	comunale OREMPULLER Roberto;	
	c) il danno di € 11.672,94-, equivalente ai mandati di pagamento relativi	
	alla consulenza per l'anno 2016 (mandati n. 1488 del 05/10/2016, n.	
	1198 del 13/09/2016 e n. 112 del 09/03/2017), decisa con delibera n. 7	
	del 10/02/2016, dovrebbe essere addebitato in parti eguali - pari a €	
	2.334,59 ciascuno – ai membri della Giunta comunale CORRADI	
	Isacco, FELLIN Adriana, CORRADI Marisa, LENZI Enrico e al segreta-	
	rio comunale OREMPULLER Roberto;	
	d) il danno di € 11.672,94-, equivalente ai mandati di pagamento relativi	
	alla consulenza per l'anno 2017 (mandati n. 816 del 06/10/2017, n. 876	
	del 17/10/2017 e n. 224 del 27/03/2018), decisa con delibera n. 126 del	
	14/12/2016, dovrebbe essere addebitato in parti eguali - pari a €	
	1.945,49 ciascuno – ai membri della Giunta comunale CORRADI	
	Isacco, FELLIN Adriana, CORRADI Marisa, BERTOLDI Giuliano, LENZI	
	Enrico e al segretario comunale OREMPULLER Roberto;	
	e) il danno di € 3.890,98-, equivalente ai mandati di pagamento relativi	
	alla consulenza per l'anno 2018 (mandato n. 448 del 24/05/2018), de-	
	cisa con delibera n. 126 del 27/12/2017, dovrebbe essere addebitato in	
	parti eguali - pari a € 648,50 (<i>rectius</i> : € 778,20) ciascuno – ai membri	
	della Giunta comunale CORRADI Isacco, CORRADI Marisa,	
	BERTOLDI Giuliano, LENZI Enrico e al segretario comunale	
	OREMPULLER Roberto.	
	Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24 settembre	
	8	

2020 gli odierni convenuti, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Flavio Ma-

ria Bonazza, si sono costituiti in giudizio concludendo, in via principale, per l'infondatezza della domanda.

In particolare, dopo avere sinteticamente evidenziato i termini della questione, la Difesa dei convenuti ha in primo luogo osservato come l'attività di assistenza e consulenza oggetto del contendere afferiva *“alle singole tematiche più delicate sotto un profilo giuridico emerse nell'esercizio delle funzioni comunali e non rientranti, quindi, nell'ambito delle consuete competenze del Segretario comunale”*; tematiche che, come tali, non potevano essere risolte all'interno della struttura amministrativa comunale, postulando, viceversa, un'esperienza ed una conoscenza specialistica fruibile solo attraverso il ricorso allo Studio incaricato.

Invero, il Segretario comunale, organo apicale della struttura amministrativa comunale, ancorché laureato in giurisprudenza, nel caso di specie *“non era in grado, autonomamente, di fornire attività di consulenza specialistica e di effettuare i presupposti approfondimenti di carattere giuridico (particolarmente onerosi sotto un profilo temporale), garantendo, contestualmente, la regolare effettuazione di tutte le residue attività di relativa competenza, essenziali per consentire la prosecuzione di un'attività amministrativa particolarmente complessa analoga a quella propria del Comune di Lavarone”*. Tanto più che lo stesso segretario comunale doveva espletare attività segretarile part-time presso la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e contestualmente anche presso il Comune di Lavarone.

Peraltro, l'inidoneità della sola figura segretarile a soddisfare le

	esigenze di approfondimento giuridico necessarie per permettere l'eser-	
	cizio, in forma legittima, dell'azione amministrativa o la corretta risolu-	
	zione di controversie giuridiche insorte in altri ambiti, prevenendo futuri	
	onerosi ed aleatori rapporti contenziosi, sarebbe stata riconosciuta dalla	
	stessa giurisprudenza contabile, la quale avrebbe indirettamente affer-	
	mato, in tale modo, la liceità del conferimento di incarichi a professionisti	
	del libero foro per fornire un servizio di consulenza giuridica (si cita Corte	
	dei conti, Sezione Lombardia, sentenza n. 383 del 2012).	
	Inoltre, ad avviso della Difesa, anche il restante personale in forza	
	presso il comune di Lavarone non possedeva le specifiche competenze	
	giuridiche richieste dalle particolari tipologie di prestazioni rese dallo	
	Studio legale nell'ambito del servizio di consulenza giuridica prestata.	
	Ad ulteriore conforto di quanto esposto, significativo apparirebbe l'e-	
	lenco redatto dall'avv. Gianpiero Luongo, esplicativo delle singole pre-	
	stazioni consulenziali di natura specialistica (la cui disamina presuppor-	
	rebbe la necessaria conoscenza anche di tutti i più recenti orientamenti	
	della giurisprudenza) rese nel periodo considerato in favore del comune	
	di Lavarone.	
	In relazione, poi, all'assunta genericità dei provvedimenti di incarico, la	
	Difesa ha affermato che con gli stessi si sarebbe garantita l'acquisizione	
	della disponibilità di un <i>pool</i> di professionisti a rendere un'attività di con-	
	sulenza con corrispettivi calmierati, la quale sarebbe stata, a sua volta,	
	richiesta solo per questioni di carattere specialistico e di delicatezza giu-	
	ridica delle quali, in virtù dell'esperienza precedentemente acquisita, era	
	prevista l'usuale verifica nel corso dell'anno.	
	10	

Infine ed in via rigorosamente subordinata, si è eccepito che nel caso di

specie difetterebbe, comunque, l'elemento soggettivo della colpa grave.

Invero, nel caso di specie sarebbe stata evidente la necessità di ricorrere al servizio qualificato e specialistico di consulenza legale oggetto

dei singoli contratti stipulati, che, nel tempo, avrebbe consentito di acquisire essenziali chiarimenti giuridici su problematiche complesse, con

tempistiche compatibili con l'esercizio dell'attività amministrativa, in ot-

temperanza proprio a quei criteri di efficienza ed efficacia della medesima sottesi proprio al disposto di cui all'art. 97 della Costituzione, evi-

tando l'insorgenza di rapporti contenziosi che la mancanza degli appro-

fondimenti giuridici anzidetti avrebbe potuto favorire.

In ogni caso, *“sussisteva una piena convinzione della legittimità di provvedimenti deliberativi analoghi a quelli in concreto adottati:*

- per il Segretario comunale, a fronte della situazione sopra evidenziata,

che rendeva oggettivamente non espletabili le attività stesse da parte

del medesimo e, a maggiore ragione, di altri dipendenti comunali;

- per gli amministratori che hanno assunto i provvedimenti de quibus

anche in presenza di un preventivo riscontro della legittimità degli atti

stessi sotto un profilo strettamente amministrativo”.

Nella subordinata ipotesi di ritenuta configurabilità di un danno correlato

alle somme corrisposte dal Comune di Lavarone in attuazione delle con-

venzioni di consulenza legale esterna, la Difesa ha reputato che il me-

desimo non potesse ritenersi in concreto sussistente a fronte degli in-

dubbi vantaggi di natura patrimoniale conseguiti dal Comune di Lava-

rone in applicazione dell'istituto della *"compensatio lucri cum damno"*. Il

	perfezionamento dei vari contratti di consulenza con i quali sono state	
	effettuate dallo Studio incaricato le prestazioni dedotte in contratto, sotto	
	un profilo strettamente economico, avrebbe infatti consentito la verifica-	
	zione di un rilevante risparmio di spesa, con conseguente inconfigura-	
	bilità, anche sotto tale profilo, della verifica di danni di sorta.	
	In via di estremo subordine veniva infine richiesto l'esercizio in forma	
	incisiva del potere riduttivo riconosciuto al Collegio.	
	All'udienza del 11 novembre 2020, che faceva seguito ad un breve rinvio	
	disposto in data 14 ottobre 2020 a causa di un improvviso impedimento	
	del relatore, il Collegio, rilevato come l'avv.to Bonazza si trovasse a di-	
	fendere dei soggetti che si trovavano in una situazione di potenziale	
	conflitto di interessi, su istanza del difensore differiva la trattazione	
	dell'udienza al 10 marzo 2021 per consentire ad una o più parti di costi-	
	tuirsi con un nuovo difensore.	
	Con memoria depositata in data 18 febbraio 2021 il dott. OREMPULLER	
	Roberto si costituiva nuovamente in giudizio con l'assistenza, questa	
	volta, dell'avv. Stefano Senatore, che concludeva, in via principale, chie-	
	dendo il rigetto delle domande formulate con l'atto di citazione.	
	In particolare, dopo avere richiamato in termini sintetici il tema del con-	
	tendere, la nuova Difesa del segretario comunale rammentava come il	
	Comune di Lavarone, che esercitava la propria attività amministrativa	
	su un territorio assai ampio, presentasse all'epoca dei fatti un organico	
	e delle professionalità interne che inibivano l'effettuazione all'interno	
	della struttura amministrativa comunale dell'attività richiesta al qualifi-	
	cato studio professionale.	
	12	

L'oggetto dell'attività di assistenza e consulenza richiesta, come trasparirebbe dal preambolo e dal costrutto motivazionale dei singoli provvedimenti deliberativi contestati e dalle consequenziali convenzioni stipulate, afferiva, infatti, *"alle singole tematiche più delicate sotto un profilo giuridico emerse nell'esercizio delle funzioni comunali e non rientranti, quindi, nell'ambito delle consuete competenze del Segretario comunale"*.

Peraltro il convenuto non effettuava la propria attività segretariale esclusivamente presso il Comune di Lavarone, in quanto, alla luce della convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni segretarie perfezionata sub prot. n. 254/2010, doveva espletare l'attività di Segretario *part-time* presso la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e contestualmente anche presso il Comune di Lavarone.

Ciò premesso in punto di fatto, la Difesa del convenuto ha evidenziato come l'attività di assistenza e consulenza giuridica alla pubblica amministrazione fosse stata espressamente ammessa dalla giurisprudenza amministrativa e ricondotta al novero dei cc.dd. appalti di servizi. Illuminante, al riguardo, apparirebbe l'insegnamento del Consiglio di Stato, il quale, con la sentenza n. 2730/2012, avrebbe avuto modo di riconoscere e disciplinare, a fronte della relativa evidente ammissibilità, il contratto di appalto di servizi legali, che si articola nella messa a disposizione della P.A. di una qualificata struttura organizzata, nell'ottica di soddisfare, in forma indifferenziata, i bisogni della stessa Pubblica Amministrazione via via emersi nel corso del tempo.

Sotto il profilo soggetto difetterebbe poi il necessario requisito della

colpa grave, atteso che, alla luce di quanto osservato, in capo al conve-

nuto sussisteva la piena convinzione circa la legittimità dei provvedi-

menti deliberativi adottati.

Nella subordinata ipotesi di ritenuta configurabilità di un danno correlato

alle somme corrisposte dal Comune di Lavarone in attuazione delle con-

venzioni di consulenza legale esterna, conferite nel periodo considerato

con l'atto introduttivo del giudizio, si reputa, ad avviso della Difesa, che

il medesimo non possa ritenersi in concreto sussistente a fronte degli

indubbi vantaggi di natura patrimoniale conseguiti dal Comune di Lavarone

in applicazione dell'istituto della "*compensatio lucri cum damno*".

In via di ulteriore subordine la Difesa del convenuto ha richiesto l'eser-

cizio in forma incisiva del potere riduttivo da parte del Collegio, ferma

restando, in via istruttoria, la richiesta di assunzione delle prove testi-

moniali da rendere da parte dei legali dello Studio Legale Associato in-

caricato dal Comune di Lavarone.

Con memoria depositata in data 18 febbraio 2021 si sono costituiti i re-

stanti convenuti con l'assistenza dell'avv. Aglaia Portale, le cui argo-

mentazioni e conclusioni, oltre che avere contenuto analogo a quelle

rappresentate dalla nuova Difesa dell'OREMPULLER, si sono sostan-

zialmente allineate a quelle, sopra riportate, già svolte nella originaria

memoria di costituzione.

Nel corso dell'udienza il pubblico ministero, a supporto delle tesi soste-

nute in citazione, ha rinviato alle sentenze n. 8/2020 della III^a Sezione

centrale di appello, n. 342/2019 della Sezione giurisdizionale Puglia e

n. 333/2020 della I^a Sezione centrale di appello, richiamandosi per il

resto alle conclusioni versate in atti.

L'avv. Senatore, nel ribadire le proprie conclusioni, ha sostenuto che nel caso di specie non vi sarebbe stata una esternalizzazione delle funzioni del segretario comunale, quanto il conferimento di una consulenza qualificata per affrontare tematiche complesse che richiedevano il supporto di uno studio legale.

L'avv. Portale, infine, nel richiamarsi alle proprie conclusioni, ha ritenuto opportuno sottolineare la difficile situazione in cui versava il Comune di Lavarone.

Terminata la discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

(A) Il presente giudizio ha ad oggetto l'azione di responsabilità intentata dalla Procura contabile nei confronti di undici amministratori (LANZINI Mauro, MARCHESI Alessandro, OSELE Tullio, OSELE Lorenza, PENNER Lorenzo, PETRICH Patrizia, CORRADI Isacco, FELLIN Adriana, CORRADI Marisa, BERTOLDI Giuliano e LENZI Enrico) e del segretario comunale (OREMPULLER Roberto) del Comune di Lavarone in relazione ad un presunto danno erariale di € 50.910,36-, che sarebbe stato cagionato all'ente territoriale a causa di un incarico esterno conferito ad uno studio legale – e prorogato più volte nel corso tempo dal 2014 al 2018 – per consulenze da rendersi di volta in volta in relazione a *“problematiche di particolare complessità o urgenza tali da non poter essere adeguatamente o tempestivamente risolte avvalendosi delle professionalità interne in materia amministrativo-urbanistica-edilizia, civile e penale”*.

(B) In via preliminare – e benché nessuna delle parti lo abbia rilevato – va dichiarato l'immediato proscioglimento da ogni addebito della convenuta OSELE Lorenza, trattandosi di un soggetto totalmente estraneo ai fatti contestati.

Invero, come emerge dagli atti di causa, la convenuta non solo non ha approvato alcuna delle cinque deliberazioni di Giunta contestate dal Requirante (delibera n. 135 del 23/12/2013, delibera n. 122 del 15/12/2014, delibera n. 7 del 10/02/2016, delibera n. 126 del 14/12/2016 e delibera n. 126 del 27/12/2017), ma all'epoca dei fatti non risultava neppure fare parte del predetto organo collegiale del Comune di Lavarone (invero, nessuna delle sopra indicate delibere riporta il nome della convenuta quale assessore di Giunta).

Di qui il rigetto della domanda formulata nei suoi confronti.

Ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c., alla convenuta prosciolta spetta la rifusione delle spese affrontate per la difesa in giudizio che, in applicazione dei parametri offerti dal DM 55/2014, vengono liquidate, a carico del Comune di Lavarone, in € 931,00-, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.

(C) Per quanto riguarda i restanti convenuti la domanda del Requirante è parzialmente fondata nei termini che seguono.

(C.1) In primo luogo va precisato come l'importo complessivo del danno contestato dalla Procura sia stato erroneamente quantificato, per un evidente refuso dovuto ad un mero errore di calcolo, in € 50.910,36-, in luogo di € 49.715,63-, come risultante da quanto pagato dal Comune di Lavarone in forza delle cinque delibere contestate dal Requirante e

puntualmente richiamate nell'atto di citazione (€ 11.419,17 pagati in forza della convenzione approvata con delibera n. 135 del 23/12/2013; € 11.059,6 pagati in forza della convenzione approvata con delibera n. 122 del 15/12/2014; € 11.672,94 pagati in forza della convenzione approvata con delibera n. 7 del 10/02/2016; € 11.672,94 pagati in forza della convenzione approvata con delibera n. 126 del 14/12/2016; € 3.890,98 pagati in forza della convenzione approvata con delibera n. 126 del 27/12/2017).

L'azione deve intendersi quindi proposta nei limiti delle somme pagate in esecuzione delle cinque delibere sopra indicate per cui l'importo complessivo del danno va più correttamente quantificato in € 49.715,63-.

(C.2) Quanto al merito della presente controversia, come noto, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale del giudice contabile le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle competenze istituzionali mediante il più proficuo utilizzo di risorse umane e professionali esistenti nell'ambito delle proprie strutture, e il ricorso a incarichi professionali esterni, avendo natura eccezionale, può avvenire solo nei casi di necessità e urgenza, nell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane (ossia la carenza di figure interne aventi professionalità e/o idoneità specifica; cfr., *ex multis*, TERZA SEZIONE GIUR. CENTRALE DI APPELLO, SENT. N. 339 DEL 2012).

Ciò premesso, la vicenda oggetto del presente giudizio si inserisce a pieno titolo in un filone giurisprudenziale che considera pacificamente illegittime, oltre che foriere di danno erariale, tutte quelle consulenze a carattere globale (per rendere i pareri di volta in volta richiesti in una o

più materie) a cagione del loro contenuto inevitabilmente generico e del conseguente difetto del necessario requisito dell'eccezionalità dell'incarico (cfr., *ex plurimis*, SEZIONE GIUR. FRIULI VENEZIA GIULIA, SENT. N. 228 DEL 2009, secondo cui *“un ente pubblico [può] ritenere opportuno, per la risoluzione di questioni di particolare complessità, il ricorso ad una consulenza giuridica di carattere specialistico. Occorre tuttavia rilevare come la consulenza legale non faccia eccezione ai principi normativi e giurisprudenziali che ammettono la possibilità di ricorrere a tale ausilio solo ove sussistano problematiche ben individuate che non risultino utilmente fronteggiabili mediante l'impiego del personale in servizio. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, non ritiene ammissibili le c.d. consulenze globali, e cioè quelle che hanno ad oggetto la generalità delle problematiche giuridiche che possano interessare tutta l'attività istituzionale di un ente pubblico (C.d.C., Sez. III n. 75/2009; id. Sez. III n. 9/2003; id. Sez. Liguria n. 912/2003; id. Sez. Abruzzo n. 679/2004)”*; cfr. altresì SEZIONE GIUR. CAMPANIA, SENT. N. 399 DEL 2017, confermata da SECONDA SEZIONE GIUR. CENTRALE DI APPELLO, SENT. N. 422 DEL 2019; SEZIONE GIUR. FRIULI VENEZIA GIULIA, SENT. N. 204 DEL 2011; SEZIONE GIUR. BOLZANO, SENT. N. 32 DEL 2011; SEZIONE GIUR. LAZIO, SENT., N. 123 DEL 2015; PRIMA SEZIONE GIUR. CENTRALE DI APPELLO, SENT. N. 127 DEL 2014).

Peraltro, al cospetto di siffatti incarichi esterni il pregiudizio per l'Ente pubblico appare tanto maggiore alla luce della *“sovrapposizione delle funzioni (con conseguente duplicazione dei costi) [e] della menomazione e demotivazione della professionalità del personale interno”* (cfr.

SEZIONE GIUR. CAMPANIA, SENT. N. 562 DEL 2013), essendo infatti *“opinione condivisa che la creazione di una struttura di consulenza esterna che non risponda ad effettive esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale, possa determinare l'effetto deleterio di demotivare e svilire il personale entrato a far parte dell'organico dell'ente a seguito di procedura concorsuale, producendo conseguenze negative sull'intera funzionalità dell'ufficio (cfr. Sez. Abruzzo n. 750/2004)”* (cfr. SEZIONE GIUR. FRIULI VENEZIA GIULIA, SENT. N. 41 DEL 2008).

In particolare, sotto il profilo della inutile e dannosa sovrapposizione di compiti e ruoli derivante dallo specifico incarico oggetto del presente giudizio, va altresì sottolineato come *“il modulo organizzativo risultante da tale generica forma di collaborazione risulta, nella sostanza, sovrapponibile alla altrettanto generica previsione secondo cui “Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti” (articolo 17, comma 68, primo periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127; ora articolo 97, comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 2000)”*; con la conseguenza *“che - riguardo all'esigenza di avvalersi del supporto di un esperto di fiducia “in materia giuridico-amministrativa”, la cui soddisfazione è perseguita con il conferimento degli incarichi controversi - il principio generale secondo cui non possono istituzionalmente coesistere più posizioni per la soddisfazione di una stessa esigenza non è stato rispettato, atteso che i “compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti*

degli organi dell'ente", fra cui è compreso il sindaco (articolo 36, comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 2000), sono affidati per legge (e dalla regolamentazione locale) al segretario comunale e che quest'ultimo è fiduciarmente scelto dal sindaco stesso." (cfr. SEZIONE GIUR. SICILIA, SENT. N. 47 DEL 2017).

Nel caso di specie, le giustificazioni addotte dal segretario comunale OREMPULLER Roberto, tese apoditticamente a sminuire la propria professionalità e capacità rispetto alla necessità di assicurare, di volta in volta e laddove richiesto, l'assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, non sembrano né credibili (il convenuto OREMPULLER era infatti abilitato all'esercizio della professione di avvocato; cfr. nota sindaco Comune di Lavarone d.d. 17/04/2019, *sub* all. 5 atto di citazione), né tantomeno accettabili alla luce dei sopra richiamati riferimenti normativi e giurisprudenziali che ravvisano nella figura del Segretario comunale – soprattutto negli enti territoriali di ridotte dimensioni – il principale garante della legittimità dell'azione dell'ente.

Pertanto, neppure la contestuale assunzione dei compiti di Segretario *part-time* presso la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, avvenuta a partire dal 2010 (laddove la prima convenzione con lo studio legale Luongo, Sartori, Donini e Urciuoli di Trento, poi sempre reiterata, risale addirittura al 2005), appariva (ed appare a questo Collegio) ragione sufficiente ad esonerare il Segretario comunale dai propri compiti istituzionali di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune di Lavarone, attese, da un lato, le dimensioni ridotte della Comunità degli Altipiani Cimbri, che in quanto tali non richiedevano

certamente un particolare dispendio di energie intellettuali da parte del Segretario comunale, e in considerazione, dall'altro lato, che l'assunzione di ulteriori compiti – aggiuntivi rispetto a quelli principali di Segretario comunale del Comune di Lavarone – sarebbe stata manifestazione di un comportamento improntato a grave negligenza laddove la stessa fosse avvenuta nella consapevolezza di non potere assolvere ai propri compiti istituzionali a cagione del doppio incarico.

(C.3) Di qui il necessario accoglimento della domanda attorea, fatta eccezione per la diversa ripartizione di responsabilità tra gli odierni convenuti, laddove, ad avviso del Collegio, il 50% del danno complessivo, pari a € 24.857,81-, deve essere ascritto al Segretario comunale OREMPULLER Roberto, che, con grave negligenza, è intervenuto senza nulla osservare – a dispetto della macroscopica illegittimità dell'incarico – nelle sedute di Giunta in cui sono state adottate le delibere in contestazione.

Invero, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale il segretario (comunale o provinciale), ai sensi dell'art. 17 della L. n. 127 del 1997 e, successivamente, dell'art. 97 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, mantiene la specifica funzione ausiliaria di garante della legalità e correttezza amministrativa dell'azione dell'ente locale; infatti, il TUEL ha assegnato al segretario dell'ente locale, in linea generale, oltre agli altri compiti indicati all'art. 97 del T.U. citato, le *“funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti”*.

A tale riguardo, come già ha avuto modo di affermare più volte questa stessa Sezione giurisdizionale, appare opportuno precisare come tale alta funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, intestata dalla legge in capo al segretario comunale, trovi piena applicazione anche presso i comuni della Regione Trentino Alto Adige (cfr., *ex multis*, SEZIONE GIURS. TRENTINO ALTO ADIGE, SEDE DI TRENTO, SENTT. N. 36 DEL 2019, N. 17 DEL 2018, N. 28 DEL 2014, N. 41 DEL 2013).

Nel caso di specie, poi, lo stesso Statuto del Comune di Lavarone attribuisce espressamente al segretario comunale lo specifico compito, tra gli altri, di "*presta[re] alle strutture organizzative consulenza giuridica*", laddove ovviamente richiesto (cfr. art. 25, co. 3, lett. c, Statuto di Lavarone, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol n. 43/I-II del 25/10/2011; in ordine al fatto che la conoscenza dello statuto del Comune, atto a contenuto normativo di rango paraprimary o subprimary, appartenga, in considerazione anche della forma di pubblicità cui tale fonte è soggetta, alla scienza ufficiale del giudice, cfr. CASS. CIV., SEZ. UN., SENT. N. 12868 DEL 16/06/2005).

Pertanto non può dubitarsi del fatto che il convenuto, in qualità di segretario comunale, avesse il preciso obbligo giuridico di segnalare agli amministratori le illegittimità contenute negli emanandi provvedimenti al fine di impedire atti e comportamenti illegittimi forieri di danno erariale e che, in mancanza, il Segretario debba essere ritenuto responsabile, a titolo di concorso omissivo, nella causazione del fatto dannoso contestato (cfr. TERZA SEZIONE CENTRALE APPELLO, SENT. N. 22 DEL 2021; PRIMA

SEZIONE CENTRALE APPELLO, SENT. N. 317 DEL 2020; SECONDA SEZIONE

CENTRALE APPELLO, SENT. N. 127 DEL 2020; GIUR. PUGLIA, SENT. N. 168 DEL

2017; SEZIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, SENT. N. 105 DEL 2010; SEZIONE

GIUR. LOMBARDIA, SENT. N. 473 DEL 2009; PRIMA SEZIONE CENTRALE

APPELLO, SENT. N. 154 DEL 2008; cfr., altresì, nello stesso senso, SEZIONE

GIUR. CAMPANIA, SENT. N. 280 DEL 2017; SEZIONE GIUR. CAMPANIA, SENT.

200 DEL 2017; SEZIONE GIUR. CAMPANIA, SENT. 254 DEL 2016; *contra*, per

una non condivisa lettura riduttiva delle funzioni del Segretario comu-

nale, cfr. SEZIONE GIUR. CAMPANIA, SENT. 320 DEL 2017).

Allo stesso modo, stante la macroscopica illegittimità degli incarichi *de*

quo, il Collegio ritiene di suddividere la restante quota del 50% del

danno tra gli amministratori che, con grave negligenza, hanno appro-

vato le delibere n. 135 del 23/12/2013 (LANZINI Mauro, MARCHESI

Alessandro, PETRICH Patrizia e OSELE Tullio), n. 122 del 15/12/2014

(LANZINI Mauro, MARCHESI Alessandro, PETRICH Patrizia, OSELE

Tullio e PENNER Lorenzo), n. 7 del 10/02/2016 (CORRADI Isacco,

FELLIN Adriana, CORRADI Marisa e LENZI Enrico), n. 126 del

14/12/2016 (CORRADI Isacco, FELLIN Adriana, CORRADI Marisa,

BERTOLDI Giuliano e LENZI Enrico) e n. 126 del 27/12/2017

(CORRADI Isacco, CORRADI Marisa, BERTOLDI Giuliano e LENZI En-

rico).

Di conseguenza:

(a) il danno di € 11.419,17-, equivalente ai mandati di pagamento relativi

alla consulenza per l'anno 2014 (mandati n. 809 del 25/06/2014, n. 1393

del 10/10/2014 e n. 88 del 09/02/2015), decisa con delibera n. 135 del

	23/12/2013, deve essere addebitato per il 50%, pari a € 5.709,58-, al	
	segretario comunale OREMPULLER Roberto, mentre il restante 50%	
	deve essere addebitato, in parti eguali pari a € 1.427,39- ciascuno, ai	
	membri della Giunta comunale LANZINI Mauro, MARCHESI Alessan-	
	dro, PETRICH Patrizia, OSELE Tullio;	
	b) il danno di € 11.059,60-, equivalente ai mandati di pagamento relativi	
	alla consulenza per l'anno 2015 (mandati n. 1834 del 03/12/2015 e n.	
	347 del 23/04/2016), decisa con delibera n. 122 del 15/12/2014, deve	
	essere addebitato per il 50%, pari a € 5.529,80-, al segretario comunale	
	OREMPULLER Roberto, mentre il restante 50% deve essere addebi-	
	tato, in parti eguali pari a € 1.105,96- ciascuno, ai membri della Giunta	
	comunale LANZINI Mauro, MARCHESI Alessandro, PETRICH Patrizia,	
	OSELE Tullio, PENNER Lorenzo;	
	c) il danno di € 11.672,94-, equivalente ai mandati di pagamento relativi	
	alla consulenza per l'anno 2016 (mandati n. 1488 del 05/10/2016, n.	
	1198 del 13/09/2016 e n. 112 del 09/03/2017), decisa con delibera n. 7	
	del 10/02/2016, deve essere addebitato per il 50%, pari a € 5.836,47-,	
	al segretario comunale OREMPULLER Roberto, mentre il restante 50%	
	deve essere addebitato, in parti eguali pari a € 1.459,11- ciascuno, ai	
	membri della Giunta comunale CORRADI Isacco, FELLIN Adriana,	
	CORRADI Marisa, LENZI Enrico;	
	d) il danno di € 11.672,94-, equivalente ai mandati di pagamento relativi	
	alla consulenza per l'anno 2017 (mandati n. 816 del 06/10/2017, n. 876	
	del 17/10/2017 e n. 224 del 27/03/2018), decisa con delibera n. 126 del	
	14/12/2016, deve essere addebitato per il 50%, pari a € 5.836,47-, al	
	24	

segretario comunale OREMPULLER Roberto, mentre il restante 50% deve essere addebitato, in parti eguali pari a € 1.167,29- ciascuno, ai membri della Giunta comunale CORRADI Isacco, FELLIN Adriana, CORRADI Marisa, BERTOLDI Giuliano, LENZI Enrico;

e) il danno di € 3.890,98-, equivalente ai mandati di pagamento relativi alla consulenza per l'anno 2018 (mandato n. 448 del 24/05/2018), decisa con delibera n. 126 del 27/12/2017, deve essere addebitato per il 50%, pari a € 1.945,49-, al segretario comunale OREMPULLER Roberto, mentre il restante 50% deve essere addebitato, in parti eguali pari a € 486,37- ciascuno, ai membri della Giunta comunale CORRADI Isacco, CORRADI Marisa, BERTOLDI Giuliano, LENZI Enrico.

(C.4) Né, ad avviso del Collegio, può essere attribuita utilità alcuna alle eventuali consulenze richieste dagli uffici del Comune di Lavarone allo studio legale Luongo, Sartori, Donini e Urciuoli di Trento sulla base delle convenzioni annuali stipulate in forza delle delibere censurate dal Requirente.

Invero, per quanto poc'anzi considerato, le medesime consulenze (scritte e/o orali) avrebbero potuto (e dovuto) essere richieste dagli uffici dell'ente territoriale direttamente al segretario comunale, istituzionalmente deputato (e retribuito) per fornire anche tale tipo di assistenza; con l'ovvia conseguenza che i pagamenti effettuati dal Comune di Lavarone a tale titolo hanno rappresentato per l'ente un'inutile duplicazione di costi, come tale foriera di danno erariale.

Inoltre, a riprova dell'estrema superficialità e negligenza che ha connotato il comportamento degli odierni convenuti in occasione

dell'approvazione delle delibere in parola, appare opportuno sottolineare come l'organo deliberativo dell'ente (nel caso di specie la Giunta comunale) si sia periodicamente spinto a confermare l'incarico allo studio legale *de quo* senza neppure pretendere, al di là di mere clausole di stile ("*dall'anno 2006 la consulenza in questione è stata affidata allo Studio Legale Associato Avv. Luongo, Avv. Sartori, Avv. Donini e Avv. Urciuoli di Trento il quale ha adempiuto egregiamente agli incarichi affidati*"), una previa ed approfondita ricognizione dell'effettiva utilità per l'ente di tale incarico professionale.

In tale senso depone infatti la circostanza che solo in occasione del presente giudizio la Difesa dei convenuti, previo il coinvolgimento dello stesso studio legale interessato, ha effettuato una tale ricognizione producendo una scheda riassuntiva riportante l'elenco delle attività asseritamente svolte dallo studio in questione in virtù delle convenzioni annuali stipulate con il comune di Lavarone (cfr. all. 4 alle memorie di costituzione).

(C.5) In conclusione, gli odierni convenuti debbono essere condannati al pagamento delle seguenti somme in favore del Comune di Lavarone:

a) OREMPULLER Roberto al pagamento di € 24.857,81;

b) LANZINI Mauro al pagamento di € 2.533,35- (pari alla somma di € 1.427,39 e € 1.105,96);

c) MARCHESI Alessandro al pagamento di € 2.533,35- (pari alla somma di € 1.427,39 e € 1.105,96);

d) PETRICH Patrizia al pagamento di € 2.533,35- (pari alla somma di € 1.427,39 e € 1.105,96);

e) OSELE Tullio al pagamento di € 2.533,35- (pari alla somma di € 1.427,39 e € 1.105,96);

f) PENNER Lorenzo al pagamento di € 1.105,96-;

g) CORRADI Isacco al pagamento di € 3.112,77- (pari alla somma di € 1.459,11-, € 1.167,29- e € 486,37-);

h) FELLIN Adriana al pagamento di € 2.626,40- (pari alla somma di € 1.459,11- e € 1.167,29-);

i) CORRADI Marisa al pagamento di € 3.112,77- (pari alla somma di € 1.459,11-, € 1.167,29- e € 486,37-);

l) LENZI Enrico al pagamento di € 3.112,77- (pari alla somma di € 1.459,11-, € 1.167,29- e € 486,37-);

m) BERTOLDI Giuliano al pagamento di € 1.653,66- (pari alla somma di € 1.167,29- e di € 486,37-).

(D) Sulle somme dovute al Comune di Lavarone a titolo risarcitorio dovranno essere corrisposti da parte dei soggetti destinatari della presente sentenza di condanna la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), come pure gli interessi compensativi, che, in mancanza di migliori elementi di giudizio sul punto (non offerti dalle parti), possono fissarsi equitativamente nel tasso degli interessi legali (cfr. CASS. CIV., SEZ. UNITE, 17 FEBBRAIO 1995, N. 1712), al fine di compensare l'Ente danneggiato del mancato godimento delle somme stesse nel periodo considerato (v. SEZIONE GIUR. UMBRIA, SENT. N. 75 DEL 2018, secondo cui «*il Giudice, a differenza di quanto accade per i debiti di valuta (dove gli interessi e la rivalutazione sono accessori del credito che devono essere*

espressamente prospettati e asseverati), è tenuto ad attribuire all'attore vittorioso interessi e rivalutazione indipendentemente da una specifica richiesta di quest'ultimo (e persino in assenza di istanza espressa negli atti di giudizio) [...]»).

Facendo uso di siffatti principi nel caso di specie il danno da lucro cessante andrà calcolato applicando al credito risarcitorio originario, espresso in moneta dell'epoca in cui sorse l'obbligazione e corrispondente agli importi indicati di volta in volta nei singoli mandati di pagamento, rivalutato anno per anno, un saggio di interessi pari a quello legale (cfr. PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO, SENT. N. 283 DEL 2017).

Inoltre sulle somme in tal modo determinate sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo ai sensi dell'art. 1282, 1° co., del codice civile (SEZIONE GIUR. SICILIA, SENT. N. 38 DEL 2021; SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL, SEDE DI TRENTO, SENTT. N. 15 DEL 2021, N. 6, N. 11 E N. 79 DEL 2020, N. 62 DEL 2019; SEZIONE GIUR. CALABRIA, SENT. N. 418 DEL 2020; SEZIONE GIUR. CAMPANIA, SENT. N. 570 DEL 2020).

(E) Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

1. PROSCIOLIE la convenuta OSELE Lorenza e liquida in suo favore, ponendole a carico del Comune di Lavarone, le spese legali nell'importo di € 931,00-, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;

2. CONDANNA i restanti convenuti al pagamento, in favore del Comune di Lavarone, delle seguenti somme, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi da calcolarsi, dalla data dei mandati di pagamento e sino alla pubblicazione della presente sentenza, secondo i criteri indicati in motivazione e con obbligo di corrispondere gli interessi legali, dalla data della pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo, sulle seguenti somme in tal modo rivalutate:

- € 24.857,81- a carico di OREMPULLER Roberto,

- € 3.112,77- ciascuno a carico di CORRADI Isacco, CORRADI Marisa e LENZI Enrico,

- € 2.626,40- a carico di FELLIN Adriana,

- € 2.533,35- ciascuno a carico di LANZINI Mauro, MARCHESI Alessandro, PETRICH Patrizia e OSELE Tullio,

- € 1.653,66- a carico di BERTOLDI Giuliano,

- € 1.105,96- a carico di PENNER Lorenzo;

3. CONDANNA i convenuti OREMPULLER Roberto, LANZINI Mauro, MARCHESI Alessandro, OSELE Tullio, PENNER Lorenzo, PETRICH Patrizia, CORRADI Isacco, FELLIN Adriana, CORRADI Marisa, BERTOLDI Giuliano e LENZI Enrico al pagamento, in solido tra loro e in pari misura, delle spese di giudizio in favore dello Stato che sono liquidate in € 1.488,00 (euro millequattrocentottantotto/00).

Così deciso, in Trento, nella camera di consiglio del giorno 10 marzo

2021.

Il Cons. estensore

Il Presidente f.f.

(Robert Schülmers von Pernwerth)

(Grazia Bacchi)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Publicata mediante deposito in Segreteria il

15 marzo 2021

Il Direttore della Segreteria

(dott. Bruno Mazzon)

f.to digitalmente

DECRETO

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che a cura della Segreteria venga apposta, sull'originale della presente sentenza, l'annotazione per cui in caso di riproduzione della stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti ivi nominati.

IL PRESIDENTE F.F.

(Grazia Bacchi)

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il

15 marzo 2021

Il Direttore della Segreteria

(dott. Bruno Mazzon)

f.to digitalmente

In esecuzione del sopra esteso provvedimento, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione o riproduzione della presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti ivi nominati.

Trento, 15 marzo 2021

Il Direttore della Segreteria

(dott. Bruno Mazzon)

f.to digitalmente



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE esistente presso questo Ufficio composta di n. 8 fogli (per complessive 31 facciate scritte esclusa la presente).

Si attesta, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23 bis “duplicati e copie informatiche di documenti informatici”, che la presente copia digitale, è tratta dall'originale informatico conservato nel sistema documentale della Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale ed è conforme all'originale in tutte le sue componenti.

Dalla Segreteria della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Trentino-Alto Adige – Sede di Trento.

Trento, 16 marzo 2021

Il Funzionario della Segreteria

Dott. Davide Orlandi

f.to digitalmente



CORTE DEI CONTI